**ASSICURAZIONE**

**RISCHI AGEVOLATI**



POLIZZA COLLETTIVA

La presente Polizza Collettiva è formata da 16 pagine



## POLIZZA COLLETTIVA

## ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI

## CAMPAGNA 2018

In conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui al D.M. relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n. 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall’ art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e dall’ art. 49 Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli),si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, che ha per oggetto la difesa passiva contro i danni da avversità atmosferiche delle produzioni vegetali **arboree** ed **erbacee** dei Soci del Consorzio in seguito denominato “Contraente”

 e

**REALE MUTUA** - via Corte d’Appello n. 11 - Torino, in seguito denominata Società, in nome proprio ed in nome e per conto di **ITALIANA ASS.NI S.P.A** - via Traiano, 18 – Milano.

La Società ed il Contraente, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e si impegnano sin d’ora a rispettarne reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate e contenute nella presente Polizza Collettiva che ha effetto dalle ore 12.00 del 00/00/2018 e scadenza alle ore 12.00 del 20/11/2018.

Ai sensi dell’ Art. 2 dell’allegato 1 – Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia - e del successivo punto 7 dell’appendice 2 – Computo e pagamento dei premi, la Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un certificato di assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall’Assicurato e dall’Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva 2018 rischi agevolati.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare, i seguenti allegati:

* **Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche – Condizioni Generali e Speciali di assicurazione - Allegato 1**
* **Deroghe e/o integrazioni contrattuali alle Condizioni Generali e Speciali - Appendice 1**
* **Accordi e pattuizioni con il Contraente - Appendice 2**
* **Prezzi di Assicurazione dei prodotti - Allegato 2**
* **Tariffe di premio - Allegato 3**
* **Regolamento I.V.ASS. del 2013 (ex I.S.V.A.P. n. 35 del 26 Maggio 2010) - Appendice 3**

La presente polizza è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni** |

**APPENDICE N. 1**

**DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI MOD. 5031 GRA ED. 2018**

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione - Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche - Mod. 5031 GRA ed. 2018 e si intende concordato con il Contraente sottoscrivente la presente Polizza Collettiva; in

 caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

**1.1 GARANZIE PRESTATE**

Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale approvato per D.M. MIPAAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni “a pacchetto”:

* **pacchetto avversità frequenza/accessorie**;
* **pacchetto avversità frequenza più catastrofali.**

Le combinazioni sopraindicate sono da intendersi scelte obbligatorie, salvo diversamente stabilito nella presente Polizza Collettiva.

Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali assicurabili, come previsto al comma 12, art. 3 del D.M. n° 28405 del 06/11/2017 (Piano Assicurativo Agricolo 2018): per la medesima tipologia colturale è consentita la stipula di una sola polizza per la copertura di ciascuna tipologia di rischio.

Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali:

* per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche e Susine, relativamente alle avversità garantite Grandine e Vento Forte, applicazione della garanzia ~~“A” oppure~~ “B” ~~con opzione a livello di singolo Socio;~~
* per il prodotto Uva da Vino applicazione della garanzia per perdita di quantità e di qualità;
* per tutti gli altri prodotti applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità come indicato nelle specifiche Condizioni Speciali di Assicurazione.
	1. **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società **ha inizio** comunque **non prima delle ore 12.00** del:

* 3° giorno successivo a quello della notifica per le garanzie Grandine e Vento Forte;
* 12° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità Gelo, Brina, Eccesso di neve;
* 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità Siccità;
* 6° giorno successivo a quello della notifica per le tutte le avversità garantite.

**sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione** relative ad ogni singola tipologia di copertura assicurativa.

* 1. **FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE**

A parziale deroga del disposto all’art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE – si precisa che l’aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell’avversità Vento Forte è pari al:

1. 20% per tabacco e vivai;
2. 15% per frutta, orticole, prodotti da seme, cocomeri e meloni;
3. 10% per i restanti prodotti.

NON SONO AMMESSE FRANCHIGIE DIFFERENZIATE FRA GRANDINE E VENTO FORTE.

**1.3 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO OVE CONSENTITA ED ALLE MODALITÀ PREVISTE DAI SINGOLI TESTI RELATIVI ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI COPERTURA ASSICURATIVA**

A parziale deroga del disposto dell’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2015, allegato 1 della presente Polizza Collettiva è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (\*), per l’uva e le olive, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia – solo per le AVVERSITÁ’ DI FREQUENZA - anche se il prodotto è già stato colpito da grandine ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 07/06 per uva da vino

- 07/06 per drupacee medio- tardive

- 14/06 per restante frutta medio-tardiva

- 30/06 per olive

**Non sono concesse riduzioni con storno del premio dall’inizio della garanzia per specie e varietà precoci, nonché sulla componente di premio relativa ad Avversità Catastrofali.**

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste dall’appendice 2 punto 3) *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva.*

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, motivandolo, da parte della Società all’Assicurato ed al Contraente entro e non oltre 15 giorni dalle date di scadenza.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(\*) per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà di cachi, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del William, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro. Si intendono medio tardive tutte le varietà di albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella di San Castrese.

**1.4 ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA’ ASSICURATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO)**

Ai sensi dell’art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2015, allegato 1 della presente Polizza Collettiva, **i prodotti colpiti da avversità atmosferiche assicurate, non possono essere oggetto di assicurazione**.

**A) Danni anterischio dichiarati**

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura **sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato**:

“L’Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ……..(\*\*) anterischio del ....... e che ha provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino altri eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni della data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante.”

(\*\*) Specificare avversità

**B) Danni anterischio non dichiarati**

Le dichiarazioni rese dall'Assicurato sul Certificato di assicurazione sono regolamentate dalla normativa di cui all'art. 1892 Codice Civile.

Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da avversità atmosferiche assicurate avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato e comporterà la non indennizzabilità di tutti i danni.

Nel caso fossero accertati anche danni da avversità atmosferiche avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutte le avversità assicurate, sia per quello da avversità anterischio non dichiarata. Anche in tal caso non verrà corrisposto alcun indennizzo all'Assicurato.

**Corresponsione del premio**

Per entrambi i casi sopraindicati **il premio è dovuto per intero.**

###### 1.5 QUANTITATIVI ASSICURABILI

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.

**~~La resa, determinata come sopra descritto, ai fini del contributo è da ricondurre entro quella indicata sul PAI (Piano Assicurativo Individuale) contenuto nel Fascicolo Aziendale.~~**

Nel caso in cui rispetto alla resa assicurata ottenuta, come sopra indicato, la resa effettivamente ottenibile nell’anno sia inferiore, dovrà essere posta in garanzia quest’ultima.

N.B.: 1 q.le = 100 kg.

**1.6 LIMITI DI INDENNIZZO**

A parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione si stabilisce quanto segue:

* Non sono previsti scoperti.

**AVVERSITÀ GRANDINE IN FORMA SINGOLA**

* **Per l’avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati:**

70% per tabacco, vivai. ~~75%~~ 80% ~~scoperto~~ grandine per le cucurbitacee.

~~Avversità Vento forte: vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, ciliegie, produzioni orticole come da Allegato 1 del PAAN 2018 e le produzioni da seme, non indennizzerà un importo superiore al 75% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia~~

Per l’avversità Vento forte non indennizzerà un importo superiore al 75% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

* ~~Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 65% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia~~.
* Avversità diverse da grandine e vento: limite di indennizzo 60%.

COMBINAZIONE DI AVVERSITÀ GARANTITE CON FRANCHIGIE DIVERSE

* Qualora si verifichino danni combinati da Grandine e/o Vento e qualsiasi altra avversità assicurata, è prevista la percentuale massima di indennizzo del 75% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

Le percentuali sopra indicate sono da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

* 1. **UVA DA VINO “QUANTITÀ E QUALITÀ" (COD. 002B000) DECORRENZA DANNO DI QUALITA’**

A parziale deroga dell’art. 15 delle Condizioni Speciali la decorrenza del danno di qualità viene convenzionalmente fissata, per tutte le varietà, come sotto riportato:

- 15 giugno per l’Italia settentrionale.

* 1. **Particolari deroghe alle condizioni Generali e Speciali**

**Ulteriori deroghe alle Condizioni Generali e speciali di Assicurazione:**

**PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA**

**A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2 delle CGA la data di cessazione del rischio deve intendersi al 30 novembre anziché 20 novembre, fermo il resto.**

**Prodotto Cetrioli, zucchine e zucche**

**Art. 36 Il rischio a carico di della Compagnia ha inizio dalla fase di attecchimento in caso di trapianto o all’emergenza in caso di semina.**

**Prodotto Cipolla e aglio bulbo**

**Art. 41 Si conviene che i giorni di essiccazione successiva all’estirpo devono intendersi prorogati a dieci anziché sette.**

**Prodotto Pomodori**

**Art. 84 la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa trascorsi 120 giorni successivi alle date di semina o trapianto indicate sul certificato di assicurazione e comunque non oltre il 10 ottobre.**

**Foraggere da seme**

***ART. 106* - Quantitativi massimi assicurabili**

A parziale deroga dell’ ART. 10 delle CGA si conviene che il quantitativo massimo assicurabile è stabilito in 10 q.li/Ha, tale quantitativo può essere adeguato in aumento fino alla produzione massima indicata dal PAI.

**Prodotto vivai**

**Art. 118 la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre**

**Prodotti arborei**

**Art. 130 l’articolo deve intendersi abrogato.**

**Prodotto mais**

**Art. 137 La garanzia Vento Forte, ad eccezione delle avversità assicurate di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 50%**

**Prodotto Frutta – eccesso di pioggia**

**Art. 140 – 141 e segg. La garanzia ha effetto dalla fioritura e non dall’allegagione.**

**Prodotti Erbacei**

**…. Art. 144 per pomodoro: trascorsi i 120 giorni successivi**

**Riferimento prodotti frutta elencati in CGA**

**Garanzia avversità Gelo e Brina**

**Art. 153 Per le avversità gelo e brina la garanzia decorre dalla schiusa gemme.**

**Prodotti arborei**

**Art. 159 la garanzia gelo e brina autunnale può essere scelta per i prodotti Actinidia e Mele con garanzia deve intendersi prestata fino alle ore 12.00 del 20 novembre.**

**Art. 173 in deroga a quanto indicato nella definizione di sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, … fermo il resto.**

* 1. **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a:

1. identificare l’appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nel certificato;
2. controllare la quantità di prodotto ottenibile:
3. verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data dell’avversità denunciato dichiarata dall’assicurato, non sussistano danni anterischio.

Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all’uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale, indicando poi il valore residuo.

Esse possono essere dovute a:

1. eccesso di assicurazione, quando la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile;
2. perdita di prodotto, causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
3. prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

**Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell’intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia.** I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino le osservazioni e riserve.

**Per quanto non espressamente indicato nel presente allegato valgono le norme previste dalla Polizza Collettiva.**

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni** |

**ACCORDI E PATTUIZIONI CON IL CONTRAENTE**

**1) Notifica certificati**

 La notifica dei certificati **avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente** fino al:

* 31/05/2018 per colture a ciclo autunno primaverile, a ciclo primaverile e colture permanenti;
* 15/07/2018 per colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
* 31/10/2018 per le colture vivaistiche;
* per le colture a ciclo primaverile, a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate, le quali vengono seminate o trapiantate successivamente alla scadenze sopra indicate, entro la scadenza immediatamente successiva.

**2) Prezzi massimi di assicurazione**

Il valore unitario del prodotto è stabilito dal MI.P.A.A.F. ai sensi dell’art. 127 della legge 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 e decretato successivamente con D.M. n. 31817 del 11/12/2017 e s.m.i. (allegato 2)

**3) Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva**

1. I certificati di assicurazione – compilati in ogni loro parte - **firmati dal socio e dall’Agente della Società, saranno redatti in quattro esemplari e** consegnati al Contraente provvisti dell’indicazione “**in attesa di convalida**”. Le quattro copie, dopo la vidimazione da parte del Contraente, saranno così destinate: una al Contraente, tre per l’Agenzia (propria copia, Direzione e Socio).

Sui certificati di assicurazione dovranno inoltre essere riportati:

- i dati anagrafici del Socio assicurato

- la garanzia prestata

- il prodotto assicurato

- il comune di ubicazione dei rischi

- per ciascuna partita assicurata i dati catastali (fogli di mappa e particelle) corrispondenti con il piano di utilizzo del fascicolo aziendale di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999, la superficie espressa in ettari arrotondata al quarto decimale (mq), l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di coltivazione, con il relativo codice; in caso di non corrispondenza tra la superficie e/o i dati catastali riportati nel certificato e quelli indicati nel fascicolo aziendale, prevalgono questi ultimi

- il valore assicurato, scaturente dai quantitativi assicurati per il prezzo unitario

- il tasso applicato

- il premio del singolo certificato

- la franchigia applicata

- la soglia di danno (se prevista)

1. La tariffa applicata da riportare sul contratto dovrà essere rilevata, in funzione del prodotto, del comune e della franchigia, dal tariffario oggetto di accordo tra la Società e il Contraente a valere per la corrente campagna: in caso di tariffe non riportate correttamente, le stesse dovranno essere desunte dal precitato tariffario e successive integrazioni e/o rettifiche.
2. In riferimento alla circolare MIPAAF del 22/03/2000, sul certificato dovrà essere inserita la seguente clausola: “L’assicurato si impegna, su richiesta del perito, a mettere a disposizione la planimetria catastale aziendale, dalla quale siano rilevabili le partite del presente contratto”.

D) La firma dell’Agente apposta sul certificato di assicurazione, garantisce anche che la firma dell’Assicurato è autografa. L’Agente collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la/e prevista/e dichiarazione/i che farà pervenire al Contraente in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

E) L’Agente rilascerà al Socio ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l’indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Società ed al Contraente.

F) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi e/o morosi.

G) L’Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 nel quale sono inseriti.

H) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall’Agente a sue spese.

I) Il Contraente provvederà ad informare della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 30 giorni dalla data di emissione, oltre tale data i contratti saranno considerati validi a tutti gli effetti. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine come previsto all’ art. 2 – *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all’Assicurato, a cura dell’Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

**4) Polizza di Regolazione Premio**

In base ai dati indicati sul certificato di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

**5) Aumenti di valore assicurato ove consentiti ed alle modalità previste dai singoli testi relativi alle differenti tipologie di copertura assicurativa.**

Per apportare aumenti a partite già in garanzia, fermo il termine massimo di accettazione di cui al punto 1, si dovrà emettere un nuovo certificato di assicurazione.

Tale documento firmato dal Socio, con in calce l’annotazione “trattasi di certificato di assicurazione in aumento a quello n. ....”, dovrà essere emesso per la sola differenza dei quintali e dei rispettivi valori da assicurare.

Tale aumento di valore avrà una decorrenza propria e perciò diversa da quella del certificato di assicurazione originario, determinata secondo le norme del precedente punto 1).

Sulle partite oggetto di aumento sono consentite esclusivamente le riduzioni di valore con storno proporzionale del premio.

**6) Prodotti di secondo raccolto (fagioli - fagiolini - mais – piselli - soia)**

Per i prodotti fagioli, fagiolini, mais, piselli e soia, seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il .......”.

Qualora l’Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 21 luglio.

**7) Computo e pagamento dei premi**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

**Reale Mutua** prende atto dell’impegno del Contraente a versare l’intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al

- 12/09/2018 per uva da vino;

- 27/11/2018 per tutti gli altri prodotti,

sul conto corrente intestato a Reale Mutua Assicurazioni aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - C.so Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT35 - J - 03138 – 01000 – 000010009702.

**Italiana** prende atto dell’impegno del Contraente a versare l’intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al

- 12/09/2018 per uva da vino;

- 27/11/2018 per tutti gli altri prodotti,

sul conto corrente intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - C.so Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT38 - T - 03138 – 01000 – 000010397107.

Pagamenti oltre tali termini comporteranno l’applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di scadenza di pagamento di ciascun premio come sopra indicata aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Contraente idonea garanzia fidejussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Collettiva.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza collettiva.

**8) Pagamento degli indennizzi**

La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo direttamente al Socio avente diritto a partire dal 11/12/2018 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, dietro presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dell’indennizzo resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

**9) Insolvenza dei Soci**

Il Contraente segnalerà, entro il 30/11/2018, eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società effettuerà il pagamento dell’eventuale indennizzo alla presenza del Contraente con il suo consenso.

Qualora il pagamento nella forma indicata al precedente capoverso non fosse possibile per fatto del Socio, questi potrà cedere al Contraente il suo credito per l’indennizzo fino a concorrenza del debito consortile a saldo dello stesso, ovvero in conto dello stesso debito, se maggiore del credito per l’indennizzo.

**10) Perizia d’appello**

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del “Terzo perito”, di seguito sono indicati i nominativi, concordati tra le parti, aventi i requisiti di cui all’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 5031 GRA Ed. 2018 che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di “Terzo Perito” e di perito di parte in sostituzione di quello mancante.

**ELENCO TERZI PERITI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uva e frutta** |  |   |   |   |   |
| CANETTO  | dott. | ALDO | Piazza Matteotti 51, 44021 - Codigoro - FE | 0533/714659; 335/6046939 | aldo@canetto.191.it |
| ARDIZZONE | dott. | ALESSANDRO | Via Vecchia Ognina 161, 95127 - Catania - CT | 095/377436; 335/5441535 | alessandro.ardizzone56@gmail.com |
| FOLLADOR | dott. | GIOVANNI | Via Trieste 28/A, 31050 - Combai - TV | 0438/893922; 338/6094309 | folladorgiovanni@gmail.com |
| MISEROCCHI  | dott. | ORAZIO | Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC | 393/9363057 | omiserocchi@teletu.it |
| PASINI | dott. | ATTILIO | Via Torre 3, 25080 - Mocasina di Calvagese della Riviera - BS | 030/601527; 348/5703949 | info@pasini-latorre.com  |
| MARMIROLI | p.a | MATTEO | Via Argine Secchia 27, 46024 - Moglia - MN | 0376/565025; 348/5146246 | matteo.marmiroli@alice.it |
| TOSCHI | p.a. | AURELIO | Via Lombardia 346, 47521 - Cesena – FC | 0547/304100334-6938760 |  |
| PEZZI  | Dott. | ATTILIO | Via Algeria 34,44100 – Ferrara – FE | 0532/740534368-3710046 |  |
| ROSSI | p.a. | ISAIA | Via Viola Camatte 148,46020 – Pegognaga – MN | 0376/550976348-8055212 |  |
| RICCI MACCARINI | p.a. | MARIO | Via Cantoncello 21,48022 – Lugo – RA | 0545/24327349-6516793 |  |
| **Cereali e soia** |  |   |   |   |   |
| CHIAVERANO | p.a. | PIETRO | Via Tornielli 6, 28072 - Briona - NO | 0321/826254; 338/8697896 | pietrochiaverano56@gmail.com |
| BALLANI | p.a. | LAURO | Via Fantati 1110, 45038 - Polesella - RO | 348/7849822 | ballani.lauro@gmail.com |
| TECCHIO | p.a. | EGIDIO | Via Frassenara 21,36040 – Orgiano – VI | 0444/785398346-8014971 |  |
| ALIPRANDI | Dott. | GIANANTONIO | Via Palazzina 8/A,26020 – S. BASSANO – CR | 0374/340870338-7113528 |  |
| RANCATI | p.a. | GIANFRANCO | Via S.ta Maria Assunta 8, 26010 - Roncadello - CR | 0373/94223; 338/8017242 | info@agrisafe.it |
| **Tabacco** |  |   |   |   |   |
| MELE  | geom. | GIUSEPPE | Via Don Minzoni 24, 75012 - Bernalda - MT | 0835/548333; 338/7926158 | melestudiotecnico@gmail.com |
| FRATINI | dott. | PAOLO | Via del Sole 10, 06016 - San Giustino - PG | 075/8559701; 339/8904978 | paolofratini@alice.it |
| **Pomodoro e prodotti speciali** |  |  |  |  |   |
| ARDIZZONE | dott. | ALESSANDRO | Via Vecchia Ognina, 161 - 95127 - Catania - CT | 095/377436; 335/5441535 | alessandro.ardizzone56@gmail.com |
| MISSIROLI |  | DANIELE | Via Martiri della Libertà 4,48011 – Alfonsine – RA | 0544/80027347-4575224 |  |
| MISEROCCHI  | dott. | ORAZIO | Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC | 393/9363057 | omiserocchi@teletu.it |
| PUGLIESE | p.a. | GIOVANNI | Via Toritto 2, 70026 - Modugno - BA | 080/5356422; 329/1607163 | pugliese.89@alice.it |
| **Uva e frutta** |  |   |   |   |   |
| CANETTO  | dott. | ALDO | Piazza Matteotti 51, 44021 - Codigoro - FE | 0533/714659; 335/6046939 | aldo@canetto.191.it |
| ARDIZZONE | dott. | ALESSANDRO | Via Vecchia Ognina 161, 95127 - Catania - CT | 095/377436; 335/5441535 | alessandro.ardizzone56@gmail.com |
| FOLLADOR | dott. | GIOVANNI | Via Trieste 28/A, 31050 - Combai - TV | 0438/893922; 338/6094309 | folladorgiovanni@gmail.com |
| MISEROCCHI  | dott. | ORAZIO | Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC | 393/9363057 | omiserocchi@teletu.it |
| PASINI | dott. | ATTILIO | Via Torre 3, 25080 - Mocasina di Calvagese della Riviera - BS | 030/601527; 348/5703949 | info@pasini-latorre.com  |
| MARMIROLI | p.a | MATTEO | Via Argine Secchia 27, 46024 - Moglia - MN | 0376/565025; 348/5146246 | matteo.marmiroli@alice.it |
| **Cereali e soia** |  |   |   |   |   |
| CHIAVERANO | p.a. | PIETRO | Via Tornielli 6, 28072 - Briona - NO | 0321/826254; 338/8697896 | pietrochiaverano56@gmail.com |
| BALLANI | p.a. | LAURO | Via Fantati 1110, 45038 - Polesella - RO | 348/7849822 | ballani.lauro@gmail.com |
| RANCATI | p.a. | GIANFRANCO | Via S.ta Maria Assunta 8, 26010 - Roncadello - CR | 0373/94223; 338/8017242 | info@agrisafe.it |
| **Tabacco** |  |   |   |   |   |
| MELE  | geom. | GIUSEPPE | Via Don Minzoni 24, 75012 - Bernalda - MT | 0835/548333; 338/7926158 | melestudiotecnico@gmail.com |
| FRATINI | dott. | PAOLO | Via del Sole 10, 06016 - San Giustino - PG | 075/8559701; 339/8904978 | paolofratini@alice.it |
| **Pomodoro e prodotti speciali** |  |  |  |  |   |
| ARDIZZONE | dott. | ALESSANDRO | Via Vecchia Ognina, 161 - 95127 - Catania - CT | 095/377436; 335/5441535 | alessandro.ardizzone56@gmail.com |
| MISEROCCHI  | dott. | ORAZIO | Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC | 393/9363057 | omiserocchi@teletu.it |
| PUGLIESE | p.a. | GIOVANNI | Via Toritto 2, 70026 - Modugno - BA | 080/5356422; 329/1607163 | pugliese.89@alice.it |

Ai periti di parte è data facoltà di nominare il “Terzo Perito” anche al di fuori dell’elenco, sempreché sul nominativo prescelto vi sia la condivisione di entrambi. Nel caso in cui sul nominativo non vi sia accordo tra gli stessi, il “Terzo perito” deve essere prescelto nell’ambito dell’elenco ricorrendo al sorteggio. Dal sorteggio devono essere esclusi i nominativi residenti nella provincia di giurisdizione del Contraente.

**11) Coordinamento delle attività peritali – denuncia di danno – bollettini di campagna**

La Società si impegna a comunicare al Contraente il nominativo del perito responsabile del coordinamento delle attività peritali.

Copia delle denunce di danno verrà trasmessa al Contraente contestualmente alla loro trasmissione alla sede di incarico dei periti ed alla Società.

Il responsabile del coordinamento delle attività peritali trasmetterà con regolare cadenza al Contraente, salvo diverso accordo con quest’ultimo, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

**12) Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime produzioni coesistono più assicurazioni, **l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni** |

**PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**

Premesso che:

* per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dall’apposito D.M. n. 31817 del 11/12/2017;
* le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti,

tutto ciò premesso tra la Società ed il Contraente, si concorda di adottare la tabella prezzi riportata nel presente allegato.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni** |

**TARIFFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE**

**A) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE**

In riferimento a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

* passaggio da fr. 10% a fr. 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
* passaggio da fr. 10% a fr. 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
* passaggio da fr. 10% a fr. 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione con riferimento agli sconti applicati per l’elevazione della franchigia base 10%.

**B) PERCENTUALI DI SPACCATURA**

Da applicare per la suddivisione del tasso tra agevolato e non agevolato

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Soglia 20%Fr.10%** | **Soglia 20%Fr.10%Int.sottosoglia** | **Soglia 20%Fr.15%** | **Soglia 20%Fr.15%Int.sottosoglia** | **Soglia 20%Fr.20%** | **Soglia 20%Fr.20%Int.sottosoglia** |
| **Prodotti a fr. 20%** |   |   |   |   | 0,9 | 0,1 |
| **Tabacco** |   |   | 0,85 | 0,15 |   |   |
| **Riso** | 0,8 | 0,2 |   |   |   |   |
| **Mais, cereali a fr. 10%** | 0,7 | 0,3 |   |   |   |   |
| **Frutta a fr. 10%** | 0,9 | 0,1 |   |   |   |   |
| **Frutta a fr.15%** |   |   | 0,9 | 0,1 |   |   |
| **Prod.speciali a fr. 10%** | 0,85 | 0,15 |   |   |   |   |
| **Prod.speciali a fr. 15%** |   |   | 0,85 | 0,15 |   |   |
| **Altri prodotti a fr. 10% \*** | 0,85 | 0,15 |   |   |   |   |
| **Altri prodotti a fr. 15%** |   |   | 0,85 | 0,15 |   |   |
| **\* per l'uva a soglia 30%, mantenere le spaccature 2017 per GR e VF , ovvero 75/25. - per la garanzia EP spaccatura 95 - 5** |
| **Altre garanzie a Franchigia 30% - spaccatura 98 - 2** |   |   |   |   |

**C) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE (DIFESA ATTIVA)**

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili **solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto**, che siano interamente coperti da impianti di protezione.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **cessa convenzionalmente alle date sotto indicate**:

* 1a) termine garanzia alla stesura delle reti antigrandine e comunque non oltre la data del 15 Maggio;
* 1b) termine garanzia alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto purché le reti antigrandine siano efficacemente operanti dal 15 di maggio fino a 10 (dieci) giorni prima della raccolta.

**Per le due tipologie di copertura assicurativa sopra indicate**, la relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine, **viene pertanto ridotta per tutti i prodotti,** con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

* 1a) sconto dell’80% e del 65% limitatamente al prodotto Actinidia;
* 1b) sconto del 50%.

**Per questa tipologia di garanzia non è prevista la riduzione dall’origine.**

**D) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE**

Qualora il Contraente adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Contraente entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) dell’appendice 2 della Polizza Collettiva.

**E) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE**

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.

**F) La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d’Assicurazione in base all’elenco dei TASSI PER COMUNE E PRODOTTO.**

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni**  |

**REGOLAMENTO I.V.ASS.**

Il Contraente dichiara che:

* prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizione di Assicurazione;
* dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Contraente**  | **Reale Mutua Assicurazioni** |